



## GIUNTA REGIONALE

Seduta del **- 4 MAR. 2015** Deliberazione N. **157**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di **- 4 MAR. 2015**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente  
Sig. **LUCIANO D'ALFONSO**

con l'intervento dei componenti:

1.	<b>DI MATTEO</b>	6.	<b>PAOLUCCI</b>
2.	<b>LOLLI</b>	7.	<b>PEPE</b>
3.		8.	
4.	<b>MAZZOCCA</b>	9.	<b>SCLOCCO</b>
5.		10.	

Svolge le funzioni di Segretario **Franco La Civita**

### OGGETTO

Decreto Ministeriale 30.03.2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione". **Approvazione risultanze campionamenti anno 2014. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2015.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

##### VISTI:

- la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76, 77 e 83;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;
- la Legge Regionale 22.12.2010, n. 59, art. 37: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE;
- il Decreto Ministeriale 30.03.2010, finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011 sui segni e i simboli delle Acque di Balneazione;

**VISTI** gli allegati al Decreto 30 marzo 2010 del Ministro della Salute, di seguito elencati:

- Allegato A (previsto dall'articolo 2) – Valori limite per un singolo campione;

- Allegato B (previsto dall'articolo 3) – Cianobatteri;
- Allegato C (previsto dall'articolo 3) – Linee guida per *Ostreopsis ovata*;
- Allegato D (previsto dall'articolo 5) – Procedure di campionamento;
- Allegato E (previsto dall'articolo 6) – Criteri e modalità per la definizione dei profili delle acque di balneazione;
- Allegato F (previsto dall'articolo 6) – Report acque di balneazione;

**CONSIDERATO** che, al fine di proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione, il D.lgs. n. 116/08, all'art. 1, stabilisce precise disposizioni in materia di:

- a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
- b) gestione della qualità delle acque di balneazione;
- c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs.n.116/2008, sono di competenza regionale:

- a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in appositi registri per le finalità di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- b) l'istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di balneazione, secondo le indicazioni fornite nell'allegato III del D.lgs. n. 116/2008;
- c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- d) la classificazione delle acque di balneazione di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 116/2008;
- e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo le esigenze o le consuetudini locali;
- f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 116/2008.

**VISTO** l'art.5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, che definisce le competenze demandate alle Amministrazioni comunali e precisamente:

- 1) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;
- 2) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
- 3) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del D.lgs. n. 116/08;
- 4) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica appropriata che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
- 5) la segnalazione, in una ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell'art.15 del D.lgs. n. 116/08;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 223 del 31.03.2014, relativa agli adempimenti regionali per la stagione balneare 2014;

**CONSIDERATO** che, ai sensi della normativa soprarichiamata, a conclusione della stagione balneare 2014 occorre classificare le acque di balneazione marino-costiere e lacuali, individuando, nel contempo, le acque idonee e balneabili, le acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate e le acque non balneabili temporaneamente per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento;

**VISTO** l'allegato "A" alla presente Deliberazione, che riporta l'elenco delle acque di balneazione per la stagione balneare 2015 e la classe di appartenenza delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2014, elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2011-2014), comprensivo anche di alcune modifiche apportate ai punti di campionamenti e alle acque di balneazione;

**VISTO** l'allegato "B" al presente atto, che riporta l'elenco delle acque classificate "scarse", non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento per la stagione balneare 2015;

**VISTO** l'allegato "B1" al presente atto, che riporta l'elenco delle acque classificate "scarse" a seguito di recenti episodi di inquinamento o di fluttuazioni di dati e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2015;

**VISTO** l'allegato "C" al presente provvedimento, che riporta l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate per l'anno 2015 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);

**VISTO** l'allegato "D" alla presente Deliberazione, inerente alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all'ARTA e ai Comuni per la stagione balneare 2015;

REGIONE ABRUZZO  
 DIREZIONE REGIONALE  
 AMBIENTE E TERRITORIO

**STABILITO** che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2015, che i prelievi vengono effettuati a partire dal 1° aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall'allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;

**DATO ATTO** che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, sono attivate le azioni di gestione previste all'art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;

**DATO ATTO** che le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", riportate nell'anzidetto Allegato "B", già temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e ss.mm.ii., ai fini della tutela della salute pubblica permangono non balneabili in assenza di miglioramento della qualità delle stesse, pur in presenza di misure di risanamento attuate, sono monitorate con frequenza mensile e potranno essere riaperte alla balneazione a seguito di quanto prescritto all'art. 2 comma 7 del D.M. 30/03/2010, di attuazione del D.lgs. n. 116/08;

**RICHIAMATO** quanto previsto all'art.5, comma 4.a)i) della DIRETTIVA 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione: " *Per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», saranno adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla stagione balneare successiva alla classificazione...adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione o l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento*";

**PRESO ATTO** che alcune acque di balneazione, al termine dell'annualità 2014, pur non essendosi verificato alcun superamento dei limiti tabellari negli ultimi quattro anni o a seguito di un solo sporadico episodio di superamento dei valori limite, sono state classificate come acque di qualità "scarsa", in funzione dell'applicazione della formula utilizzata per la loro classificazione, che determina, in presenza di una variabilità elevata tra i vari dati batteriologici, pur conformi alla norma, la enfaticizzazione in negativo dei risultati ottenuti;

**RILEVATO** che per queste ultime acque di balneazione non ci si è potuti avvalere della procedura prevista per i campioni prelevati durante l'inquinamento di "breve durata", come indicato all'art.6, comma 5, del D.Lgs. n. 116/08, che stabilisce che il campione con esito sfavorevole può essere sostituito (per una sola volta nella stagione) solamente se viene eseguito un nuovo campionamento entro 7 giorni dopo la fine dell'evento e purché il medesimo dia esito favorevole;

**CONSIDERATO** che la classificazione delle acque di balneazione riportate nell'allegato "B1" come acque di qualità "scarsa" a seguito del monitoraggio effettuato e dei riferimenti tabellari di cui all'Allegato A del D.M. 30.03.2010 non corrisponda ad una situazione di inquinamento conclamato, tale da determinare pericolo per la salute pubblica e che per le stesse acque trovi applicazione quanto previsto all'art.5, comma 4.a)i) della DIRETTIVA 2006/7/CE;

**RITENUTO**, pertanto, che le anzidette acque debbano essere sottoposte alle seguenti misure di gestione:

- attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione delle cause della variabilità accentuata dei dati batteriologici, a cura delle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali fluttuazioni, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione*, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

**RITENUTO**, inoltre, che a seguito della attivazione delle misure di gestione anzidette, le acque di balneazione classificate "scarse" ed elencate nell'Allegato "B1" possano essere riaperte alla balneazione, a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo -Servizio Opere Marittime e acque Marine e dell'esito favorevole di due campionamenti per tutti i parametri analitici valutati;

**RITENUTO** opportuno demandare all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente la elaborazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione, da presentare prima dell'inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;

**RICHIAMATI** gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l'utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31.05.2011;

**RITENUTO** di dare mandato al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre, unitamente alle Amministrazioni Comunali, gli aggiornamenti delle acque di balneazione e dei profili delle stesse, dei punti di monitoraggio, delle relative classi di appartenenza, la riapertura o la chiusura di acque di balneazione, previste dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. del 30.03.2010, nonché la eventuale rettifica di errori materiali, la cancellazione, la suddivisione,



l'accorpamento delle acque di balneazione esistenti, per le quali è applicabile quanto previsto all'art.7, comma 6 del D.lgs. n. 116/08 o la individuazione di ulteriori punti di campionamento di controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell'acqua di balneazione, sussista un maggior rischio di inquinamento, ai sensi dell'art.2, comma 4 del DM 30 marzo 2010;

**DATO ATTO** del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine;

**DATO ATTO** del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente del Servizio OO.MM. e Acque Marine;

**DATO ATTO** della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;

**DATO ATTO** del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento stesso;

**UDITO** il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

**A VOTI** unanimi, resi nelle forme di legge:

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- 1) **DI APPROVARE** gli allegati di seguito indicati, che costituiscono parte integrante del presente atto:
  - **allegato "A"**, che riporta l'elenco delle acque di balneazione per la stagione balneare 2015 e la classe di appartenenza delle acque di balneazione controllate durante la stagione di campionamento 2014, elaborata ai sensi dell'art. 8 e dell'allegato II del D.lgs. n. 116/08 (quadriennio 2011-2014);
  - **allegato "B"**, che riporta l'elenco delle acque classificate "scarse", non balneabili per motivi igienico-sanitari e soggette a misure di miglioramento per la stagione balneare 2015;
  - **allegato "B1"**, che riporta l'elenco delle acque classificate "scarse" a seguito di recenti episodi di inquinamento o di fluttuazioni di dati e soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2015;
  - **allegato "C"**, che riporta l'elenco delle acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate per l'anno 2015 (foci dei fiumi, dei torrenti e aree portuali);
  - **allegato "D"**, inerente alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione Abruzzo all'ARTA e ai Comuni per la stagione balneare 2015;
- 2) **DI STABILIRE** che la stagione balneare nella Regione Abruzzo ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre 2015, che i prelievi vengono effettuati a partire dal 1° aprile fino al 30 settembre e che le analisi e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati dall'allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010, attuativo del D.lgs. n. 116/08;
- 3) **DI DARE ATTO** che qualora i dati di monitoraggio dovessero evidenziare un superamento dei valori limite riportati nell'allegato A del Decreto Ministeriale del 30.03.2010, sono attivate le azioni di gestione previste all'art. 2, comma 4 lettere a) e b) del Decreto indicato;
- 4) **DI STABILIRE** che le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", riportate nell'anzidetto Allegato "B", già temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e ss.mm.ii., ai fini della tutela della salute pubblica permangono non balneabili in assenza di miglioramento della qualità delle stesse, pur in presenza di misure di risanamento attuate, sono monitorate con frequenza mensile e potranno essere riaperte alla balneazione a seguito di quanto prescritto all'art. 2 comma 7 del D.M. 30/03/2010, di attuazione del D.lgs. n. 116/08;
- 5) **DI STABILIRE** che per le acque di balneazione classificate come acque di qualità "scarsa" al termine dell'annualità 2014 a seguito di un solo sporadico episodio di superamento dei valori limite, in funzione dell'applicazione della formula utilizzata per la loro classificazione, riportate nell'Allegato "B1", per le quali non ci si è potuti avvalere della procedura prevista per i campioni prelevati durante l'inquinamento di "breve durata", come indicato all'art.6, comma 5, del D.Lgs. n. 116/08, trovi applicazione quanto previsto all'art.5, comma 4.a)i) della DIRETTIVA 2006/7/CE;
- 6) **DI DISPORRE** che le acque di balneazione elencate nell'Allegato "B1" siano sottoposte alle seguenti misure di gestione:
  - attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
  - individuazione delle cause della variabilità accentuata dei dati batteriologici, a cura delle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali fluttuazioni, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
  - indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione*, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;

- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

- 7) **DI DISPORRE** che a seguito della attivazione delle misure di gestione anzidette, le predette acque di balneazione classificate "scarse" possano essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine e dell'esito favorevole di due campionamenti per tutti i parametri analitici;
- 8) **DI DEMANDARE** all'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – Distretti Prov.li – la elaborazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione, da presentare prima dell'inizio della stagione balneare e da inserire nel Portale Ministeriale delle Acque di Balneazione;
- 9) **DI FARE OBBLIGO** ai Sindaci dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di seguito indicati, e delle disposizioni di cui all'All.D al presente atto:
- a) di segnalare, prima dell'inizio della stagione balneare: le acque di balneazione e la loro classificazione (all. A), le acque non adibite alla balneazione e permanentemente vietate (all. C) e le acque di balneazione temporaneamente vietate per motivi igienico sanitari e soggette a misure di miglioramento e/o gestione (all. B e B1) ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento, come da schede allegate;
  - b) di delimitare le zone vietate alla balneazione, qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
  - c) di revocare i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del D.lgs. n. 116/08;
  - d) di apporre, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e) ed f) dell'art. 15 del D.lgs. n. 116/08;
  - e) di segnalare, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, le previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c) dell'art.15 del D.lgs. n. 116/08;
- 10) **DI EVIDENZIARE**, in relazione all'apposizione dei divieti temporanei di balneazione durante la stagione balneare 2015, che è data facoltà dalla vigente normativa ai Sindaci, sulla scorta dei dati delle analisi effettuate dall'ARTA, di rimuovere i divieti di balneazione, qualora lo consentano gli esiti delle analisi che saranno effettuate nel corso della stagione estiva, in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 30.03.2010;
- 11) **DI IMPEGNARE** l'ARTA al rispetto delle norme di controllo delle acque di balneazione, secondo tempi e modalità previsti dal citato Decreto Ministeriale del 30.03.2010 ed all'attuazione delle disposizioni specifiche di cui all'All.D al presente atto;
- 12) **DI RICHIAMARE** gli adempimenti previsti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 circa l'utilizzo, da parte delle autorità competenti, secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di segni e simboli delle acque di balneazione indicati dalla Commissione Europea, così come disposto nella Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31.05.2011;
- 13) **DI DARE MANDATO** al competente Servizio Opere Marittime e Acque Marine della Regione Abruzzo di predisporre, con determinazioni dirigenziali, l'approvazione e l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione, previsti dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. 30.03.2010, determinati ai sensi dell'allegato "E" del D.M. 30.03.2010, n. 97, gli aggiornamenti delle acque di balneazione, dei punti di monitoraggio, delle relative classi di appartenenza, la riapertura o la chiusura di acque di balneazione, previste dal D.lgs. n. 116/08 e dal D.M. del 30.03.2010, nonché la eventuale rettifica di errori materiali, la cancellazione, la suddivisione, l'accorpamento delle acque di balneazione esistenti, per le quali è applicabile quanto previsto all'art.7, comma 6 del D.lgs. n. 116/08 o la individuazione di ulteriori punti di campionamento di controllo, dove si presume, sulla base del profilo dell'acqua di balneazione, sussista un maggior rischio di inquinamento, ai sensi dell'art.2, comma 4 del DM 30 marzo 2010;
- 14) **DI INVIARE** il presente provvedimento, con le determinazioni adottate, alle Amministrazioni comunali interessate, all'ARTA – Sede Centrale e Distretti Prov.li e ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente;
- 15) **DI AUTORIZZARE** la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, affinché tutti i soggetti pubblici e privati interessati possano acquisirne conoscenza e il suo inserimento nel portale regionale [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it)

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti sempre dalla data della sua pubblicazione.


DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99): .....

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE  
AMBIENTALI

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: OO.MM. E ACQUE MARINE


UFFICIO: QUALITÀ ACQUE MARINE ED ECOSISTEMI

L'Estensore  
Dott.ssa Giovanna Marrama  
  
(firma)


Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. Nicola Caporale  
  
(firma)


Il Dirigente del Servizio  
Ing. Carlo Visca  
  
(firma)

Il Direttore Regionale  
Dott. Ing. Vittorio Di Biase  
  
(firma)

Il Componente la Giunta  
Arch. Mario Mazzocca  
  
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta  
F.to Dott. Franco La Civita  
  
(firma)




Il Presidente della Giunta  
F.to Dott. Luciano D'Alfonso  
  
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, lì \_\_\_\_\_ 9 MAR 2015



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Verifica Atti Presidente e della Giunta  
Regionale, Legislativo,  
e Delegazione di Roma  
  
(firma)